



DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO

Numero:	2013/C/00009 - Proposta N. 2012/00468
Data Adozione:	18/02/2013-
Oggetto:	Riconoscimento di debito fuori bilancio ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera e) del d.lgs. 267/2000
Ufficio:	Ufficio di Gabinetto
Relatore:	Matteo Renzi
Esecutività:	09/03/2013
Data pubblicazione:	27/02/2013

- O M I S S I S -

IL CONSIGLIO

PREMESSO che:

- con nota prot. SIPR (*Sistema informativo di gestione del protocollo*) dell'Ufficio del Sindaco n. 200-2272, del 16 giugno 2006 (agli atti in copia), il dott. Leonardo Domenici, in qualità di *pro tempore* Sindaco del Comune di Firenze, conferiva all'Avv. Pier Matteo Lucibello incarico al fine di svolgere «*indagini difensive in relazione ai fatti*» riguardanti «*[... omissis....] ed altri ignoti, riportati dalla stampa nazionale e locale, dove [era] stato riferito il nome*» del Sindaco stesso. Detti fatti erano all'epoca oggetto di procedimento di indagini preliminari, n. 43915/2002/R, avanti la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, riferito a reati di frode sportiva e di associazione a delinquere nell'ambito dell'inchiesta c.d. *calciopoli*;
- in data 25/5/2006, l'Avv. Lucibello, in nome e per conto del Sindaco, depositava presso la Procura della Repubblica del Tribunale di Napoli *atto di intervento della persona offesa* nel procedimento penale suddetto (agli atti in copia) e *atto di denuncia e querela* (agli atti in copia) nei confronti di soggetti indagati in detto procedimento n. 43915/2002/R per diffamazione occorsa in occasione di conversazioni telefoniche intercorse tra questi ultimi (conversazioni che erano state oggetto di intercettazione e che erano state parzialmente riprese e diffuse a mezzo stampa locale e nazionale);

VISTA la determinazione dirigenziale n. 5871 del 16/06/2006, con la quale il Direttore dell'Ufficio del Sindaco dava atto, tra l'altro:

- della «*necessità per il Sindaco di Firenze di procedere con estrema urgenza ed indifferibilità ad adottare, a mezzo di difensore di fiducia, ogni atto opportuno per la tutela dell'Amministrazione Comunale e della città di Firenze da lui rappresentata*»;
- nonché della circostanza che «*l'avv. Pier Matteo Lucibello [aveva] depositato, in data 26 maggio 2006 presso la Procura della Repubblica - Tribunale di Napoli, in nome e per conto del Sindaco, atto di denuncia e querela, nonché atto d'intervento della persona offesa*»;

e provvedeva ad «*autorizzare a ratifica, per quanto occorrer possa, l'attività fino ad oggi espletata dal Sindaco nella proposizione dell'azione legale a tutela dell'intera Amministrazione Comunale e della città di Firenze*»;

VISTI:

- la nota, recepita al prot. Dir. Avvocatura (LISIA) n. 2006/6743 fasc. CP 582/1 del 19/6/2006, agli atti in originale, con cui il Direttore dell'Ufficio del Sindaco trasmetteva copia di detta determinazione n. 5871/2006 alla Direzione Avvocatura, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- la nota prot. Dir. Avvocatura (LISIA) n. 2006/7101 fasc. CP 582/1 del 28/6/2006, agli atti in originale, con cui la Direzione Avvocatura trasmetteva copia di detta determinazione n. 5871/2006 alla Direzione Segreteria Generale e Affari Istituzionali - U.O. Assicurazioni, affinché quest'ultima attivasse la Compagnia di assicurazione (all'epoca Fondiaria SAI spa) ai sensi di polizza;
- la nota rif. sinistro 550/2006-DF, ricevuta dalla Compagnia di assicurazione in data 13 luglio 2006, agli atti in copia, con cui l'U.O. Assicurazioni attivava detta Compagnia;
- la nota recante data 28/5/2009, recepita al prot. Dir. Avvocatura (LISIA) n. 2009/2616 del 5/6/2009, agli atti in originale, con cui l'Avv. Lucibello trasmetteva alla Direzione Avvocatura, a mezzo posta ordinaria, il progetto di notula per l'assistenza prestata al dott. Domenici nell'interesse del Comune di Firenze nel suddetto procedimento penale n. 43915/2002/R, per un importo pari a euro 21.182,86 (CAP 2% e IVA 20% inclusi), evidenziando come l'Amministrazione avesse ritenuto in ultimo «*di non costituirsi parte civile all'udienza preliminare nei confronti di [... omissis...]*» in detto procedimento;
- la nota recante data 16/6/2009, prot. Dir. Avvocatura (LISIA) n. 2006/2958 del 29/6/2009, in originale agli atti, con cui la Direzione Avvocatura trasmetteva al Direttore dell'Ufficio del Sindaco, e per conoscenza via fax all'Avv. Lucibello, il suddetto progetto di notula, «*anche in considerazione dell'assenza di finanziamento di spesa nella determinazione dirigenziale n. 5871/2006, citata dall'Avvocato Lucibello quale conferimento di incarico da parte [della Direzione Ufficio del Sindaco]*»;
- la nota recante data 18/6/2009, recepita al prot. U.O. Assicurazioni 550/06-DF del 13/7/2009, in originale agli atti, con cui la Direzione Avvocatura trasmetteva detto progetto di notula all'U.O. Assicurazioni affinché quest'ultima si attivasse presso la Compagnia di assicurazione per il pagamento, ai sensi di polizza;
- la nota dell'U.O. Assicurazioni del 13/7/2009, ricevuta dalla Compagnia di assicurazione in data 23/7/2009, in copia agli atti, con cui l'U.O. Assicurazioni trasmetteva alla Compagnia copia del progetto di notula dell'Avv. Lucibello, restando in attesa della quietanza di pagamento;
- la nota prot. 4243 del 4/2/2010, agli atti in copia, con cui l'U.O. Assicurazioni trasmetteva al dott. Domenici c/o Avv. Lucibello, e per conoscenza alla Direzione Avvocatura (che la riceveva al proprio prot. 2010/628 del 4/2/2010), nota della Compagnia di assicurazione del 28/01/2010 con la quale detta Compagnia, acquisiti dall'Avv. Lucibello per il tramite dell'U.O. Assicurazioni stessa, gli atti giudiziari del procedimento penale n. 43915/2002/R, comunicava conclusivamente che «*il caso non [rientrava] nelle fattispecie per le quali è prevista la garanzia contrattuale prestata*» dalla Compagnia, in quanto la fattispecie non era riconducibile alla garanzia contrattuale di cui all'art. 47 della Polizza, il quale concerne i «*fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio o all'adempimento dei compiti di ufficio*»;
- la nota prot. Dir. Avvocatura (LISIA) n. 2010/1582 fasc. CP 582/1 del 16/3/2010, agli atti in copia, con cui la Direzione Avvocatura rendeva edotto il Vice Segretario Generale Vicario (già Direttore dell'Ufficio del Sindaco e sottoscrittore della citata determinazione dirigenziale n. 5871/2006) di quanto comunicato dalla Compagnia di assicurazione in ordine alla non ammissione all'indennizzo delle spese legali e, ricordato che la citata determinazione n. 5871/2006 difettava dell'impegno di spesa a copertura del compenso dovuto all'Avv. Lucibello, sollecitava le valutazioni di competenza in ordine alle procedure percorribili per la liquidazione della notula;
- la nota, recepita al prot. generale SIGEDO (*Sistema informativo integrato per la gestione dei documenti*) n. 63775 del 14 maggio 2012, con la quale l'Avv. Carlo Bossi si rivolgeva al Comune di Firenze, in nome e per conto dell'Avv. Lucibello, per il recupero del credito di quest'ultimo, di cui al progetto di notula sopra citato, per euro 21.778,19 oltre gli interessi a far data dal 28 maggio 2009, per l'incarico espletato nell'interesse dell'Amministrazione comunale;
- la nota recepita al prot. generale SIGEDO n. 103413 del 2 agosto 2012, agli atti, indirizzata al Segretario Generale del Comune di Firenze, con la quale l'Avv. Carlo Bossi informava che l'Avv. Lucibello rinunciava «al rimborso degli interessi nonché alle spese legali inerenti il recupero del suo credito nei confronti del Comune di Firenze ammontante complessivamente a € 21.778,19 (al lordo della ritenuta d'acconto)»;

PRESO ATTO che le indagini difensive svolte dall'Avv. Lucibello, oggetto dell'incarico conferitogli con la predetta determinazione dirigenziale n. 5871/2006, hanno fornito all'Ente valutazioni utili in ordine alle decisioni da assumere per la propria tutela nell'ambito del suddetto procedimento di indagini preliminari n. 43915/2002/R, e, pertanto, hanno comportato per l'Ente stesso un'utilità, accertata e dimostrata, tra l'altro, dalla documentazione processuale consistente nei citati atti di intervento della persona offesa e di denuncia e querela;

RITENUTO, pertanto, necessario che il Consiglio Comunale riconosca la legittimità del debito fuori bilancio, costituitosi nei confronti dell'Avv. Lucibello, per un importo complessivo, aggiornato alle attuali imposizioni CAP e IVA, di € 21.778,19 (CAP 4% e IVA 21% inclusi);

PRESO ATTO che tale spesa graverà interamente sul capitolo 23310, *prestazioni di servizi per Direzione Avvocatura per liti e transazioni*, Titolo I, Funzione I, Servizio 8°, Intervento 3, del Bilancio annuale di previsione 2012;

RITENUTO di trasmettere copia della presente deliberazione alla Corte dei Conti, nel rispetto del disposto ex art.23, c. 5 legge 27/12/2002 n. 289 e all'Organo di revisione contabile;

VISTI:

- l'art. 42 del TUEL;

- l'art. 194 comma 1 lettera e) del TUEL, che prevede la legittimità del riconoscimento dei debiti fuori bilancio da acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza;

PRESO ATTO dei pareri favorevoli di regolarità tecnica e di regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del TUEL;

VISTO il parere del Collegio dei Revisori dei Conti ai sensi dell'Art. 239, comma 1 lettera b) del TUEL

DELIBERA

1. di riconoscere, ai sensi dell'art. 194 comma 1 lettera e) TUEL, la legittimità del debito fuori bilancio costituitosi nei confronti dell'Avv. Pier Matteo Lucibello, per le prestazioni professionali rese da quest'ultimo a favore del Sindaco del Comune di Firenze nell'ambito del procedimento di indagini preliminari, n. 43915/2002/R avanti la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli, per un importo complessivo di € 21.778,19 (CAP 4% e IVA 21% inclusi);
2. di prendere atto dell'avvenuta rinuncia al rimborso degli interessi nonché delle spese legali da parte dell'Avv. Carlo Bossi per conto dell'Avv. Lucibello;
3. di impegnare la somma di cui al punto 1) da imputare sul Capitolo U 23310 del corrente esercizio finanziario;
4. di demandare alla Direzione Avvocatura l'onere di procedere alla liquidazione della suddetta somma di € 21.778,19;
5. di trasmettere copia della presente deliberazione alla Corte dei Conti, nel rispetto del disposto ex art.23, comma 5 legge 27/12/2002 n. 289 e all'Organo di revisione contabile.

VOTAZIONE

Posta in votazione la proposta si hanno i seguenti risultati accertati e proclamati dal Presidente assistito dagli scrutatori sopra indicati:

favorevoli	18	SUSANNA AGOSTINI TEA ALBINI ANGELO BASSI ENRICO BERTINI FRANCESCO BONIFAZI ANDREA BORSELLI FRANCESCA CHIAVACCI STEFANIA COLLESEI EROS CRUCCOLINI STEFANO DI PUCCIO
------------	----	---

MASSIMO FRATINI
GIAMPIERO MARIA GALLO
DOMENICO ANTONIO LAURIA
CLAUDIA LIVI
LUCIA MATTEUZZI
FRANCESCO RICCI
SALVATORE SCINO
GIUSEPPE SCOLA

contrari	5	ORNELLA DE ZORDO TOMMASO GRASSI MICHELE PIERGUIDI MASSIMO SABATINI MARCO SEMPLICI
astenuiti	3	MIRKO DORMENTONI CECILIA PEZZA ANDREA PUGLIESE
non votanti	3	GIOVANNI FITTANTE EMANUELE ROSELLI ANDREA VANNUCCI

essendo presenti 29 consiglieri

LA PROPOSTA E'APPROVATA.

Sulla proposta di deliberazione sono stati acquisiti i seguenti pareri:

Comm. 1 - favorevole

Firenze, 26/02/2013

Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). La presente deliberazione è conservata in originale negli archivi informatici del Comune di Firenze, ai sensi dell'art.22 del D.Lgs. 82/2005.